

PROVINCIA DI LECCE



STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI

Articolo 1 - La Provincia di Lecce

1. La Provincia di Lecce è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dalle altre leggi della Repubblica Italiana, che ne determinano le funzioni, e nel rispetto delle norme fondamentali della propria organizzazione stabilite dal presente statuto.

2. Si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea.

3. Il capoluogo della provincia è la città di Lecce, nella quale ha la propria sede. Gli organi provinciali possono riunirsi anche in sede diversa.

4. La comunità provinciale è costituita da tutti i cittadini e cittadine residenti nei comuni compresi nel territorio della provincia di Lecce.

5. Lo stemma della Provincia, come da decreto del Capo del Governo in data 30 novembre 1933, è costituito: "...d'oro, a quattro pali di rosso, al delfino stizzoso, al naturale, guizzante in palo sul tutto con la coda in alto e la testa in basso, volta a destra imboccante la mezza luna d'argento, parimenti volta a destra".

6. La Provincia di Lecce, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità amministrativa, attraverso la costituzione e partecipazione con le Province di Brindisi e Taranto, dell'agenzia sub-regionale di sviluppo dell'area jonico-salentina.

Articolo 2 – Obiettivi fondamentali

1. La Provincia di Lecce, nell'ambito della autonomia riconosciuta dalla legge, è impegnata, quale ente intermedio tra i Comuni del suo territorio e la Regione Puglia di cui fa parte, a perseguire i seguenti obiettivi:

a) identificare, riconoscere e rispettare il patrimonio civile, morale e spirituale della popolazione salentina;

b) valorizzare le potenzialità naturali del Salento, il patrimonio storico, artistico e culturale e le attività produttive proprie della popolazione salentina;

c) favorire l'occupazione nei diversi settori produttivi e la crescita sociale ed economica nella provincia, con limitazione dei fenomeni emigratori ed il superamento del divario rispetto alle aree più sviluppate del Paese nella prospettiva di integrazione europea;

d) contribuire all'affermazione dei principi che si ispirano ai migliori valori umani, alle più equilibrate condizioni di civiltà, all'esaltazione della solidarietà verso le persone più svantaggiate e bisognose;

e) contribuire alla sicurezza, alla salute di tutti i membri della comunità, al miglioramento della qualità della vita, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente in tutte le naturali manifestazioni e alla promozione di tecniche di coltivazione del terreno idonee a salvaguardare la fertilità del suolo, la genuinità degli alimenti ed un'equilibrata presenza della flora e della fauna;

f) salvaguardare e sostenere le forme espressive e linguistiche della cultura e della tradizione delle comunità salentine;

g) aderire alla Carta Europea dell'autonomia locale e ai principi fondamentali dell'ordinamento europeo impegnandosi ad operare per la loro attuazione;

h) rafforzare i rapporti culturali e sociali con i popoli delle vicine sponde mediterranee, assumendo iniziative di cooperazione intercontinentale;

i) promuovere il pluralismo associativo e riconoscere il ruolo del volontariato;

l) favorire le condizioni e le azioni positive necessarie per garantire pari opportunità tra donna e uomo nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;

m) favorire il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati italiani;

n) qualificare i servizi erogati, elevandone gli standards anche mediante il metodo e gli strumenti delle "carte dei servizi" basate su criteri di trasparenza, accessibilità, responsabilità e sul principio della sussidiarietà e della collaborazione tra cittadini-utenti ed operatori pubblici;

o) adottare la programmazione quale criterio guida dell'azione amministrativa in tutti i settori di attività per ottimizzare l'impiego delle risorse e garantire efficienza ed efficacia ai propri interventi;

p) contribuisce alla tutela ed allo sviluppo del territorio nell'ottica di un adeguato rapporto tra insediamenti urbani e infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

2. Ai fini delle Pari Opportunità tra uomo e donna dovrà essere assicurata la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali della Provincia nonché negli Enti, Aziende, Agenzie ed Istituzioni da essa dipendenti.

A tal fine nelle nomine nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a $\frac{3}{4}$ quando i componenti da nominare superano le tre unità.

Negli altri casi il computo viene effettuato sul totale dei componenti da nominare nei singoli enti, Aziende, Agenzie ed Istituzioni.”.

Articolo 3 – Partecipazione alla programmazione

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione e pianificazione socio – economica e territoriale, la Provincia assicura, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto, il pieno coinvolgimento dei Comuni, sia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, sia nella fase di concorso dei Comuni stessi ai programmi pluriennali provinciali ed al piano territoriale di coordinamento.

2. La Provincia partecipa, secondo le procedure stabilite dalla legge, alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri atti di programmazione e pianificazione regionale, rappresentando e promuovendo le esigenze di sviluppo della intera comunità provinciale. Parimenti, la Provincia informa le sue funzioni di coordinamento ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, alla primaria esigenza di assicurare uno sviluppo armonico, equilibrato ed omogeneo su tutto il territorio provinciale.

TITOLO II - ORGANI

Articolo 4 - Organi

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale, il Presidente della Provincia.

2. Le modalità di elezione e di nomina degli organi sono stabilite dalla legge.

Articolo 5 - Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale, organo immediatamente rappresentativo della comunità provinciale, è titolare della funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo nei confronti degli altri Organi politici, dell'organizzazione amministrativa della Provincia e degli Enti dipendenti.

2. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio successiva all'elezione, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine, prima della presentazione al Consiglio, il Presidente della Provincia informa i Capigruppo consiliari, ove i gruppi consiliari siano costituiti, affinché possano fornire un fattivo apporto nella loro definizione. Lo stesso iter è seguito in caso di adeguamento delle linee programmatiche generali che non siano contenute nella relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio di previsione.

3. Il Consiglio ha competenza nelle materie stabilite dalla legge. E' titolare della funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo nei confronti degli altri organi, degli uffici e degli enti dipendenti. Inoltre, il Consiglio esamina la relazione annuale del Difensore Civico ed adotta le determinazioni conseguenti; adegua e verifica, entro il mese di settembre, contestualmente agli adempimenti di cui all'art.193, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, l'attuazione delle linee programmatiche.

4. In prima convocazione il Consiglio Provinciale può deliberare validamente, in presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà di quelli assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia; in seconda convocazione il Consiglio può deliberare validamente, ad eccezione dei casi in cui specifiche disposizioni di legge e di Statuto richiedano un quorum speciale, con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.

5. Alla scadenza del mandato, il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Sono articolazioni del Consiglio Provinciale: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capi Gruppo e le Commissioni consiliari.

7. I lavori del Consiglio sono organizzati, a cura dell'Ufficio di Presidenza, con il metodo della programmazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale. La conferenza dei capi Gruppo coadiuva l'Ufficio di Presidenza nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.

8. Il Consiglio si riunisce su determinazione del Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente della Provincia, della Giunta, di un quinto dei Consiglieri. La riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

9. Ai lavori del Consiglio partecipano senza diritto di voto gli Assessori Provinciali.

10. La disciplina delle sedute e l'attribuzione dei mezzi e delle risorse per il funzionamento del Consiglio sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Articolo 6 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio: elezioni

1. Il Consiglio Provinciale elegge, nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità, il Presidente e due Vice Presidenti dell'Assemblea che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il Consigliere che ottiene i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati alla Provincia. In caso di esito negativo si procede ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Provincia. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. La prima seduta del Consiglio provinciale è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia sino alla elezione del Presidente del Consiglio.

3. Alla elezione dei Vice Presidenti del Consiglio si procede subito dopo l'elezione del Presidente in un'unica votazione. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, in caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età. Ciascun Consigliere vota per un solo candidato.

4. E' in ogni caso garantito che un membro dell'Ufficio di Presidenza appartenga alla minoranza.

5. Il Presidente del Consiglio ed i Vice Presidenti del Consiglio, oltre che per i casi di sospensione e decadenza di cui all'art.59 del D.L.vo 267/2000, cessano dalla carica in caso di dimissioni o revoca.

6. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio possono essere revocati singolarmente per gravi e comprovati motivi su proposta sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia. La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio per il Presidente; con le stesse modalità, ma a maggioranza dei voti, per i Vice Presidenti. L'approvazione della mozione comporta la cessazione della carica del Presidente o del Vice Presidente e l'elezione degli stessi nella successiva seduta con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3. La seduta per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal Vice Presidente più anziano d'età e/o dal Consigliere più anziano di età.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio e di Vice Presidente del Consiglio, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Articolo 7 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Le Commissioni hanno competenza consultiva e propositiva. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita alle minoranze.

2. Le Commissioni si esprimono anche sulle questioni che il Presidente della Provincia intenda sottoporre al loro preventivo parere.

3. Il Consiglio può istituire, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, commissioni speciali, di indagine e/o d'inchiesta su materie di interesse provinciale.

4. Il numero, la costituzione, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni delle Commissioni Consiliari, comprese quella di garanzia sull'attuazione dello Statuto e dei Regolamenti e quella di Controllo, sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 8 – Principi di garanzia e partecipazione della minoranza

1. Nelle attività istituzionali del Consiglio è garantita la presenza della minoranza.
2. Nelle nomine e designazioni dell'Ente, nei limiti stabiliti dagli indirizzi del Consiglio, sarà rispettato il principio di garanzia e di partecipazione della minoranza.

Articolo 9 – Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.
3. Ogni Consigliere ha diritto alla collaborazione da parte degli uffici della Provincia. Ha diritto altresì di ottenere dai dirigenti dei settori/servizi o dai responsabili del procedimento, ovvero dai rappresentanti presso enti, società, consorzi cui partecipa la Provincia, le informazioni, le notizie in loro possesso, unitamente alla consultazione dei documenti utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, intendendo per gruppo quello costituito da almeno due Consiglieri. Il gruppo può essere costituito da un singolo Consigliere solo se rappresenti una lista che abbia ottenuto almeno un seggio. Ciascun Consigliere non può appartenere a più di un gruppo. Il Consigliere e/o i Consiglieri che non intendono appartenere ad alcuno dei predetti gruppi aderiscono al Gruppo Misto.
5. Ai Gruppi consiliari è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento; sulla base della consistenza numerica degli stessi è assicurata la disponibilità di personale, di locali ed attrezzature, nonché l'assegnazione di apposito fondo di dotazione per l'erogazione di specifici servizi destinati al loro funzionamento.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, fornisce, annualmente, alla Giunta le indicazioni per la previsione di detto fondo finanziario, costituito da una quota fissa e da una quota calcolata in base alla consistenza numerica del gruppo consiliare.
7. I Consiglieri Provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli, Conferenza dei Capigruppo, Commissioni Consiliari e Ufficio di Presidenza del Consiglio. In nessun caso l'ammontare percepito in un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia. Nei limiti di legge, il Consigliere può chiedere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di cui sopra non è dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne e si applica la detrazione da detta indennità per assenze non giustificate.
8. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza ingiustificata a n. 3 sedute consiliari consecutive. Il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

Articolo 10 – Giunta Provinciale

1. La Giunta Provinciale è nominata dal Presidente della Provincia, che la presiede, ed è composta da un numero di Assessori pari al massimo consentito dalla legge.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Ente e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio. Alla Giunta spettano i compiti attribuiti direttamente dalle leggi e compie inoltre, in via residuale, tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti, per previsione di legge o statutaria, nelle competenze del Presidente della Provincia, del Segretario o dei dirigenti.
3. La Giunta Provinciale delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con la maggioranza dei votanti.

4. Il funzionamento della Giunta Provinciale è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 11 – Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia. Assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione.

2. Il Vice Presidente è scelto dal Presidente tra gli Assessori e sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o sospensione in applicazione di norme imperative. In caso di assenza, impedimento o sospensione del Vice Presidente, le funzioni vicarie sono assunte dall'Assessore più anziano di età.

3. Il Presidente esercita le competenze attribuite dalla legge e quelle specificate dal presente Statuto, compresa la rappresentanza dell'Ente nell'esecuzione degli atti di propria emanazione.

Articolo 12 – Potere di delega del Presidente

1. Il Presidente attribuisce a ciascun Assessore la competenza e la cura di specifici settori dell'attività della Provincia, integralmente considerati. Il Presidente può attribuire deleghe relative a singoli progetti o programmi.

2. Il Presidente può altresì conferire agli Assessori provinciali specifiche deleghe nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

3. Può altresì delegare la firma di atti di propria competenza, anche per categorie, secondo l'indicazione dell'atto di delega, al Segretario Generale, al Direttore e ai dirigenti di settore o di servizio.

4. Le deleghe conservano efficacia fino alla revoca o sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altro soggetto.

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 13 – Organizzazione degli Uffici e servizi

1. Gli Uffici ed i Servizi della Provincia si articolano secondo il modello organizzativo stabilito nell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta, sulla base di criteri definiti dal Consiglio.

2. In particolare l'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce:

a) la configurazione della struttura organizzativa;

b) la dotazione organica complessiva;

c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;

d) l'articolazione dell'assetto organizzativo nelle posizioni del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei dirigenti e nell'area delle posizioni organizzative;

e) i criteri e le modalità per la definizione degli strumenti organizzativi di coordinamento, controllo e valutazione;

f) i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione.

g) la disciplina dell'accesso esterno agli uffici e della progressione orizzontale e verticale del personale dipendente.

3. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, la Provincia valorizza la professionalità delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, il trattamento sul lavoro, la crescita professionale e la progressione di carriera.

Articolo 14 – Segretario Generale

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario Generale tra gli iscritti all'Albo di cui all'art.98 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

2. Il Segretario Generale, svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario Generale scelto dal Presidente tra i Dirigenti amministrativi dell'Ente. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.

Articolo 15 – Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia nomina, secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore Generale.

2. Il Direttore svolge i compiti attribuiti dalla legge, assicurando la coerenza e funzionalità del piano economico di gestione alle finalità dell'amministrazione, il raggiungimento dei macro obiettivi gestionali e programmatici definiti dal Presidente e dalla Giunta, lo sviluppo di modalità operative e gestionali e dei sistemi informatici innovativi, efficienti, efficaci ed economici.

Articolo 16 – Dirigenti

1. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

2. Ai Dirigenti spettano i compiti gestionali di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Il regolamento stabilisce le regole di esercizio dei poteri gestionali, che devono essere improntate al dovere di comunicazione e di raccordo con gli organi politici, per assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa.

3. I Dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dalla Giunta, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI**Articolo 17 – Servizi pubblici provinciali**

1. La Provincia di Lecce provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, nelle forme previste dalla legge.

2. Gli enti, aziende, consorzi e società partecipate sono tenuti a trasmettere alla Provincia gli atti fondamentali previsti dai rispettivi statuti.

3. Nel caso di servizi pubblici gestiti da società di capitali, i rappresentanti della Provincia in seno agli organi societari relazionano annualmente al Consiglio Provinciale sull'andamento della società cui la Provincia partecipa.

Articolo 18 – Nomina e revoca dei rappresentanti

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società spetta al Presidente della Provincia, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, salvo riserva della legge al Consiglio stesso, nei casi in cui la rappresentanza sia espressione diretta del Consiglio. Nella nomina e designazione di tali rappresentanti il Presidente della Provincia ed il Consiglio Provinciale si impegnano a valutare i requisiti di competenza e professionalità garantendo la presenza di entrambi i sessi.

2. I rappresentanti della Provincia possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o persistente contrasto rispetto agli indirizzi della Provincia. La revoca è disposta dal Presidente della Provincia o dal Consiglio Provinciale, in ragione alla competenza nella nomina.

Articolo 19 – Azienda Speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica, viene istituita apposita azienda speciale, quale Ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Provinciale. L'approvazione è subordinata all'accoglimento nel progetto di statuto dell'azienda speciale di principi che stabiliscano l'unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia, la separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al Direttore ed ai Dirigenti, nonché criteri di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'azienda..

2. Organi dell'azienda speciale sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore.

3. La responsabilità gestionale dell'azienda compete al Direttore, il quale è nominato secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Azienda.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da n.6 componenti nominati dal Consiglio Provinciale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Provinciale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. La nomina del Consiglio di Amministrazione ha luogo a maggioranza di voti, espressi su liste di candidati contenenti nominativi per non più di 2/3 dei membri da eleggere. Il regolamento interno dell'azienda stabilisce le modalità di presentazione delle candidature e di verifica dei requisiti richiesti.

5. Il Presidente è nominato dal Consiglio Provinciale a maggioranza di voti, con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Per le candidature ed i requisiti si applicano le disposizioni del

precedente comma.

6. Il Consiglio Provinciale può revocare il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o persistente contrasto rispetto all'indirizzo generale della Provincia. Le revoca è disposta dal Consiglio Provinciale mediante approvazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati di una mozione motivata presentata dalla Giunta o da un terzo dei Consiglieri.

7. Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'attività gestionale dell'azienda speciale.

Articolo 20 – L'istituzione

1. Per la gestione di servizi sociali non aventi carattere imprenditoriale, possono essere costituite apposite istituzioni, quali organismi strumentali della Provincia, dotati di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Per la nomina e revoca degli Amministratori si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo.

3. La revisione economica – finanziaria della istituzione è effettuata dal Collegio dei Revisori della Provincia.

4. Il regolamento disciplina il funzionamento e l'attività gestionale dell'istituzione.

TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 21 – Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, la Provincia assicura può stipulare con i Comuni e/o con altre Province, ovvero con altri Enti, apposite convenzioni. I progetti di convenzione sono predisposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio Provinciale, previo parere della competente commissione consiliare.

2. Le convenzioni devono specificare le funzioni o i servizi che hanno ad oggetto e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari dei contraenti stessi, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche.

3. Relativamente ad eventuali forme di "convenzione obbligatoria" imposte dallo Stato o dalla Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo schema di convenzione si conformerà alle situazioni del disciplinare – tipo predisposto dai competenti organi statali o regionali.

Articolo 22 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici e per l'esercizio di funzioni, la Provincia può costituire con i Comuni e/o con altre Province ovvero con altri Enti, un consorzio secondo le norme previste per l'azienda speciale di cui all'art18 del presente statuto, in quanto compatibili.

2. Sono atti costitutivi del consorzio: lo Statuto e la Convenzione. Essi vengono approvati contestualmente dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Lo Statuto disciplina l'ordinamento ed il funzionamento del consorzio e ne determina gli organi, gli scopi, la durata, la quota di partecipazione e la correlativa responsabilità, nonché gli indirizzi gestionali secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo (almeno) del pareggio attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, e la previsione di destinazione degli eventuali utili.

4. L'Assemblea del consorzio è composta dal Presidente della Provincia o suo delegato, dai Sindaci dei Comuni o Presidenti di altre Province o loro delegati, nonché dai rappresentanti legali o loro delegati di eventuali altri enti consorziati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsto dallo Statuto.

5. Con gli stessi Comuni o Province, o altri enti, la Provincia non può costituire più di un consorzio.

6. La convenzione determina i servizi e le funzioni che formano oggetto del consorzio e ne stabilisce: i fini, la durata, le forme di consultazione, la quota di partecipazione e la correlativa responsabilità, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche, nonché, le modalità e termini per la trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli enti partecipanti.

7. Relativamente ad eventuali forme di "Consorzi obbligatori" previsti dalla

legge dello Stato in caso di rilevante interesse pubblico, lo statuto e la convenzione del consorzio si conformano alle prescrizioni contenute nella legge regionale di attuazione.

Articolo 23 – Accordi di programma

1. Gli accordi di programma di cui all'art.34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 costituiscono strumenti ordinari di collaborazione tra la Provincia, Comuni, altre Province, Regione, Amministrazione dello Stato ed altri soggetti pubblici per il coordinamento delle azioni necessarie a garantire, in base a programmazione, la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di due o più soggetti tra quelli predetti.

2. Ogni qualvolta sussistano le condizioni indicate al comma 1, e semprechè vi sia competenza primaria o prevalente della Provincia sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, il Presidente della Provincia promuove, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, e previa delibera di intenti del Consiglio Provinciale, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

3. L'ipotesi di accordo è approvata dal Consiglio Provinciale. L'accordo concluso, formalizzato secondo le procedure di legge, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

4. I rappresentanti della Provincia in seno al Collegio costituito per la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma relazionano semestralmente al Consiglio Provinciale sull'attività svolta e sugli eventuali interventi sostitutivi compiuti dal Collegio.

Articolo 24 – Cooperazione

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, la Provincia assicura la più ampia cooperazione con la Regione ed i Comuni al fine di realizzare un sistema coordinato di funzionamento delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. La Provincia assicura, inoltre, quando sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la promozione o la partecipazione alle conferenze dei servizi, di concerto con le amministrazioni interessate, secondo le procedure stabilite dalla legge.

3. La Provincia riconosce l'interdipendenza dalle proprie funzioni con quelle dei Comuni del territorio finalizzate alla crescita sociale. Essa, pertanto promuove ogni possibile forma di collaborazione con i Comuni nella organizzazione e gestione dei servizi, e per la concreta realizzazione di opere di interesse comune in tutti i settori di propria competenza.

4. Per i fini di cui al precedente comma è istituita la conferenza permanente Provincia – Comuni, il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale.

Articolo 25 - Assemblea dei sindaci

1. Al fine di favorire la cooperazione istituzionale tra la Provincia e i Comuni del territorio provinciale, è istituita l'Assemblea dei Sindaci, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento delle iniziative ed attività che i Sindaci e il Presidente della Provincia riterranno di intraprendere.

2. L'Assemblea elegge un Presidente tra i componenti, il quale svolge funzioni di rappresentanza dell'organo e di promozione e coordinamento delle iniziative.

TITOLO VI – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 26 - Libere forme associative

1. La Provincia valorizza le libere forme associative.
2. La Provincia istituisce l'Albo delle forme associative. I criteri, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.
3. La Provincia, per l'attuazione dei propri programmi di intervento nei settori dell'ambiente, dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative, può stipulare con associazioni, società cooperative ed organismi nei settori indicati, convenzioni aventi ad oggetto la gestione dei servizi provinciali, nel rispetto, comunque, dei seguenti principi:
 - le strutture e servizi devono avere esclusivo uso pubblico;
 - la conduzione dei servizi deve essere imparziale nel rispetto delle competenze gestionali e tecniche;
 - l'utenza ha il diritto di formulare proposte per la migliore organizzazione dei servizi, che devono essere esaminate e valutate.
4. La partecipazione dei cittadini, singoli o associati, può avvenire su base circondariale.
5. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
 - sono consultate sulle questioni attinenti alle loro finalità sociali;
 - possono chiedere il patrocinio della Provincia per le manifestazioni organizzate;
 - possono accedere alle strutture, beni e servizi provinciali secondo le modalità previste dal regolamento;
 - possono fruire, compatibilmente con le risorse finanziarie, di contributi e vantaggi economici, in relazione agli scopi sociali perseguiti ed alla natura delle iniziative promosse.
6. Al fine di garantire le pari opportunità prevede l'istituzione della Commissione Pari Opportunità.

Articolo 27 - Partecipazione alla formazione di atti

1. La Provincia adotta apposito regolamento per disciplinare le misure organizzative idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività della Provincia da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività propria dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.
2. La Provincia, nei procedimenti relativi alla adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini procede alla consultazione degli interessati sia in forma diretta - mediante questionari, riunioni, assemblee o audizioni - sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categorie, ovvero, delle consulte di settore di cui ai successivi articoli.
3. L'avvio di procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenire, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili dagli Organi o Uffici della Provincia, ai quali possa derivare un pregiudizio dell'atto finale da emanarsi a conclusione del procedimento.
4. Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate ogni qualvolta non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Resta in ogni caso salva la facoltà di adottare anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al precedente comma, provvedimenti cautelari.
5. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i procedimenti amministrativi che abbiano come atto finale provvedimenti di adozione di regolamenti, atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme particolari norme che regolano la formazione.
6. Il provvedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 28 – Diritto all'informazione

1. Tutti gli atti amministrativi della Provincia e degli enti ed aziende dipendenti sono pubblici.

2. Il Regolamento di attuazione stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione nell'albo, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendono effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

Articolo 29 - Consulte provinciali

1. La Provincia, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, istituisce nelle materie e funzioni di competenza provinciale Consulte a carattere permanente. Apposita consulta viene istituita per promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornati.

2. Nelle materie attinenti le attività professionali e le esperienze scientifiche, la Provincia si avvale dei contributi di idee che gli Ordini e Collegi Professionali, riuniti in libera associazione, forniscono attraverso apposita Consulta Tecnica.

3. Le Consulte provinciali, nelle materie di competenza, possono:

- esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti della Provincia;

- esprimere proposte per l'adozione di atti;

- esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni provinciali;

- chiedere che dirigenti e funzionari dell'Amministrazione provinciale vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

4. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero, le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte e gli atti per i quali il parere è obbligatorio.

Articolo 30 – Istanza – Petizioni – Proposte

1. I cittadini, in forma singola o associata, hanno facoltà di rivolgere all'Amministrazione Provinciale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Regolamento degli Istituti di partecipazione disciplina i termini e le modalità relativi all'esercizio dell'iniziativa, nonché gli strumenti di controllo predisposti a garanzia dei promotori.

Articolo 31 - Referendum

1. La Provincia può indire, nelle materie ricomprese nelle funzioni provinciali, referendum propositivi e/o consultivi. La richiesta di referendum compete:

- al Consiglio Provinciale, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati;

- a n.20 Consigli Comunali o numero inferiore purché rappresentino almeno 130.000 abitanti;

- a n.15.000 cittadini elettori della Provincia.

2. Non sono ammessi referendum in materia di:

- finanza locale, bilanci e consuntivi;

- imposte, tasse e tariffe;

- atti di esecuzione di norme legislative o regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari;

- provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

- stato giuridico e trattamento economico del personale della Provincia;

- statuto e regolamenti interni sul funzionamento degli organi;

- pareri o altri atti richiesti da disposizioni di legge.

3. Hanno diritto di partecipare al voto i cittadini elettori del Consiglio Provinciale.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, né può svolgersi prima che siano decorsi 12 mesi dall'attuazione di altro precedente referendum.

5. Qualora il provvedimento attuativo della consultazione referendaria postuli la variazione di bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviarlo all'esercizio finanziario successivo.

6. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina la procedura referendaria relativamente alla richiesta, raccolta delle firme e alla verifica delle condizioni di ammissibilità, modalità di svolgimento e validità della consultazione referendaria.

Articolo 32 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettino alla Provincia.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina l'esercizio dell'azione popolare.

Articolo 33 – Iniziativa popolare

1. I cittadini, in forma singola o associata, hanno facoltà di rivolgere alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina i termini e le modalità relativi all'esercizio dell'iniziativa, nonché gli strumenti di controllo predisposti a garanzia dei promotori.

Articolo 34 - Consultazione

1. La Provincia riconosce e promuove l'istituto della consultazione, finalizzata a conoscere la volontà dei cittadini nel merito di una determinata attività o nella gestione di un servizio o bene pubblico. La richiesta di consultazione compete:

- al Consiglio Provinciale con il voto della maggioranza dei componenti assegnati;
- a n.15.000 elettori della Provincia.

2. La Provincia dà conto dell'esito della consultazione in apposito provvedimento.

3. Per i medesimi fini la Provincia può, altresì, svolgere o commissionare richieste sociologiche, demoscopiche o sondaggi di opinione, garantendo la trasparenza e la pubblicità dei risultati.

4. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le forme e le modalità della consultazione.

Articolo 35 - Il Difensore Civico

1. La Provincia istituisce l'Ufficio del Difensore Civico con il compito di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa della Provincia, delle aziende speciali ed istituzioni da essa dipendenti nonché delle società a prevalente capitale pubblico locale che gestiscono i servizi provinciali ed esercitare il controllo di legittimità sugli atti nei limiti e nelle forme previste dalla legge. Il Difensore Civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all'art.13, commi da 6 a 9, della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

2. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Provinciale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti assegnati, aritmeticamente arrotondato, computando il Presidente della Provincia. Qualora la votazione abbia esito negativo nella stessa seduta si procede ad una ulteriore votazione nella quale è ugualmente richiesta la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati. Qualora anche in tale votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta occorre convocare una nuova seduta del Consiglio Provinciale nella quale è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni dalla data di insediamento e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità elettive di cui al comma precedente.

4. Il Difensore Civico deve essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Provincia e viene scelto fra i cittadini che abbiano competenza giuridico-amministrativa ed adeguata esperienza professionale.

5. Non sono compatibili all'ufficio di Difensore Civico:

a) coloro che versino in situazione di ineleggibilità alla carica di Consigliere provinciale.

b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;

d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso.

6. L'incarico di Difensore Civico è altresì incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato nonché libero professionale.

7. Per l'incompatibilità originaria o sopravvenuta si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri provinciali.

8. Il Difensore Civico, può essere revocato con deliberazione del Consiglio provinciale - da adottarsi a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, computando il Presidente e aritmeticamente arrotondata - per gravi motivi connessi con l'esercizio delle funzioni.

9. Il regolamento fissa le modalità con le quali i cittadini, gli enti, e le associazioni possono adire l'ufficio del Difensore Civico, nonché le procedure ed i termini dei propri interventi.

10. Il Difensore Civico, a partire dalla data di insediamento, invia al Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con eventuali proposte per migliorare l'azione amministrativa. La relazione è portata a conoscenza dei cittadini ed è discussa in Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione.

11. Il Difensore Civico riferisce, su iniziativa propria o dei Consiglieri, alle Commissioni Consiliari su aspetti generali e specifici della propria attività.

12. Il Regolamento determina la dotazione organica dell'ufficio del Difensore Civico. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

13. Al Difensore Civico spettano indennità e rimborsi in misura pari a quella dell'Assessore, secondo la disciplina vigente.

14. La Provincia può stipulare convenzioni con i Comuni della Provincia, Unioni di Comuni, Enti e altre pubbliche amministrazioni, per consentire di avvalersi del Difensore Civico provinciale e del suo ufficio.

TITOLO VII – DECENTRAMENTO

Articolo 36 - Circondari

1. Il territorio provinciale è suddiviso in circondari, quali strumenti di decentramento di uffici e servizi e di partecipazione dei cittadini. In ambito circondariale la Provincia istituisce propri uffici decentrati polifunzionali adeguatamente attrezzati ed organizzati per la completa istruttoria di pratiche e procedimenti e per la definizione di rapporti amministrativi tra cittadini ed Ente Provincia. Il Consiglio Provinciale ne determina il numero e la localizzazione.

2. Il regolamento stabilisce la delimitazione territoriale secondo ambiti caratterizzati da omogeneità geografica ed economico-sociale, e tali da costituire - in relazione all'ampiezza e natura del territorio, alla densità demografica ed alle infrastrutture e servizi esistenti - dimensioni ottimali per l'organizzazione di attività amministrative, di erogazione di servizi, per la pianificazione socio - economica e territoriale e per l'esercizio della partecipazione popolare.

3. Nel rispetto della normativa regionale, in materia di circondari, il regolamento disciplina l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la nomina di un presidente del circondario, indicato a maggioranza assoluta dell'assemblea dei sindaci, con funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento, cui si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.

4. In ogni circondario è istituita la consulta circondariale con funzioni di consultazione, iniziativa e proposta su tutte le materie di competenza della Provincia e che riguardino in maniera specifica il territorio del circondario, secondo le modalità del regolamento degli istituti di partecipazione.

TITOLO VIII – TRASPARENZA E ACCESSO

Articolo 37 - Principi sulla trasparenza

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, la Provincia informa la propria azione amministrativa a criteri di pubblicità, con l'attivazione di adeguati strumenti di informazione, organizzazione e controllo disciplinati dal regolamento per l'accesso agli atti amministrativi.

2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

3. La Provincia determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per Regolamento, il termine entro cui deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai

provvedimenti di competenza dirigenziale.

TITOLO IX – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 38 – Buon andamento dell'azione amministrativa

1. La Provincia, nella propria azione amministrativa e nell'organizzazione dei servizi, assicura il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

2. L'azione amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il regolamento sul procedimento amministrativo disciplina le procedure, i termini e le condizioni per attuare la semplificazione dell'azione amministrativa anche attraverso la conferenza dei servizi.

4. Nei casi in cui i servizi, per la sussistenza di ragioni tecniche, economiche, o di opportunità sociale, vengano affidati in concessione a privati o gestiti da società di capitali, la Provincia riserva sempre ai propri organi od uffici funzioni di programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, a parità di condizioni, la Provincia privilegia apposite convenzioni con le libere forme associative iscritte all'albo.

5. La Provincia adotta annualmente il piano generale dei servizi il quale indica: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, nonché le modalità di esercizio delle attività e di erogazione dei servizi stessi sulla base di un'analisi costi - benefici, che dia giustificazione su base comparativa della forma di gestione prescelta. Nel piano dei servizi, sempreché sia tecnicamente possibile, devono altresì essere individuati gli standards per verificare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta.

Articolo 39 – Ordinamento contabile e finanziario

1. Ferme restando le norme di legge tendenti ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile degli enti locali, la Provincia definisce con il Regolamento di contabilità norme e procedure per l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e gestionali in termini finanziari, economici e patrimoniali; tali norme si fonderanno sui principi della legalità, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il bilancio annuale di previsione rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno disponibili ed i loro impieghi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, costituente l'esercizio finanziario.

3. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse finanziarie che la Provincia prevede di poter realizzare nel periodo considerato, nonché le spese che prevede di poter sostenere per il conseguimento degli interessi pubblici nel medesimo periodo.

4. Il Consiglio approva il bilancio di previsione e quello pluriennale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.

Articolo 40 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è inteso quale controllo funzionale riferito all'intera attività della Provincia, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa e della economicità della spesa pubblica.

2. Il controllo di gestione è controllo interno finalizzato ad orientare l'azione amministrativa in direzione dell'economicità, efficienza ed efficacia, rimuovendo eventuali disfunzioni o cause che impediscano l'ottenimento di un ottimo rapporto tra costi e risultati. Esso si espleta con l'osservanza di principi e con le modalità previste dalla legge.

3. Il regolamento di contabilità stabilirà le norme operative per l'attuazione del controllo di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 41 – Rendiconto di gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati annualmente con il rendiconto generale redatto nel rispetto delle norme di legge, del presente Statuto e del regolamento di contabilità.

2. Il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa degli elementi finanziari, economici e patrimoniali nonché della relazione dell'organo di revisione, è deliberato dal Consiglio Provinciale nei termini, nei modi e con le forme stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità su proposta della Giunta Provinciale.

3. Il Consiglio approva il rendiconto con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze può essere posto in votazione soltanto se sia presente almeno la metà dei consiglieri in carica.

Articolo 42 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori esercita in piena autonomia le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

2. Il Consiglio Provinciale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, in conformità a quanto stabilito dall'art.234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i revisori possono essere sentiti dal Consiglio e dalla Giunta Provinciale, presenziando, a tal fine, alle relative riunioni.

4. Il regolamento di contabilità detta norme in materia di organizzazione e funzionamento del collegio, disciplinando altresì le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché le modalità di revoca dei componenti.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43- Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Provinciale con la procedura di cui all'art.6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Non può proporsi la deliberazione di abrogazione totale dello Statuto senza contestuale proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Articolo 44 – Regolamenti

1. Ai principi fissati dalla legge e dallo statuto viene data attuazione attraverso i regolamenti, adottati, secondo le rispettive competenze, dagli organi deliberanti dell'Ente. I regolamenti con il quale si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n.212, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

2. I Regolamenti e le relative modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati all'organo deliberante.